



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 20.7.7/2019 - DG ABAP
10.153.1/2021- SSPNRR

Oggetto [ID_VIP:5505] SAN PANCRAZIO SALENTINO, TORRE SANTA SUSANNA, MESAGNE, (BR): Progetto di un impianto eolico, denominato "San Pancrazio Wind", composto da 9 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, ricadenti nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Mesagne (BR) e Torre Santa Susanna (BR).

Procedura ai sensi dell'art. 23 del D. lgs.152/2006 e ss.mm.ii. – VIA.

Proponente: Società SCS 03 S.r.l.

Parere

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Alla Società SCS 03 S.r.l.
scs03@pec.it

E pc
All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministro della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio
sezione autorizzazioni ambientali
servizio VIA e VIncA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Comune di Erchie
protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

Comune di San Pancrazio Salentino
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

Comune Mesagne
info@pec.comune.mesagne.br.it

Comune di Torre Santa Susanna
protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Ai Servizi II e III della DG ABAP



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014.

VISTO l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169

VISTO il Decreto ministeriale del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri n.169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che la Società SCS 03 S.r.l. in data 27.08.2020 ha presentato l'istanza, perfezionata in ultimo in data 10.01.2021 per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017, relativa al progetto denominato "San Pancrazio Wind", composto da 9 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, ricadenti nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Mesagne (BR) e Torre Santa Susanna (BR).

PREMESSO che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica – MiTE), con nota prot. n. DVA.R.U. 21483 del 02.03.2021, vista la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza (al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7592>) .

PREMESSO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DG ABAP), con nota prot. n. 6845 del 02.03.2021 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente di comunicare le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi e l'eventuale carenza di documentazione della proposta progettuale e l'eventuale carenza di documentazione utile all'espressione del proprio parere e contestualmente ha chiesto al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico* della DG ABAP, il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. n. 2185 del 28.04.2021 (agli atti della Direzione generale ABAP con nota prot.n. 14385 del 29.04.2021) ha evidenziato a questa amministrazione la carenza di documentazione utile a valutare l'impatto del progetto sul patrimonio culturale presente nel territorio in esame.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 14615 del 30.04.2021 la Direzione generale ABAP ha comunicato al Mite la propria richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO che con nota prot. 73266 del 07.07.2021 il Mite ha trasmesso al proponente la richiesta di integrazioni di questo Ministero di cui alla nota del 30.04.2021 congiuntamente alla richiesta di integrazioni formulata dalla Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS prot.n. 3315 del 28.06.2021, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs 152/2006.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 92780 del 01.09.2021 il Mite ha riscontrato la richiesta di sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni avanzata dalla Società proponente con nota del 05.08.2021 accordando una proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste.

CONSIDERATO che il Mite, a valle della trasmissione delle integrazioni, con nota prot.n. 101832 del 23.09.2021 ha avviato una nuova consultazione del pubblico.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot.n. 43176 del 22.12.2021 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza competente a valle della pubblicazione delle integrazioni e della scadenza del termine per l'invio delle osservazioni da parte del pubblico e ha richiesto il contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG ABAP; richieste rinnovate successivamente per le vie brevi.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica con nota prot.n. 79844 del 24.06.2022 ha richiesto il parere di questo Ministero ai fini della definizione del procedimento in questione.

CONSIDERATO che la Direzione generale, ha nuovamente rinnovato per le vie brevi la richiesta di parere alla Soprintendenza competente e, visto il tempo trascorso ha trasmesso sollecito formale con nota prot.n. 3908 del 28.09.2022.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province Brindisi e Lecce esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione pubblicata, ha espresso parere endoprocedimentale non favorevole con nota prot. n. 15346 del 07.10.2022 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 4337 del 10.10.2022.

CONSIDERATO che il Servizio III della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, dopo aver acquisito il parere della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n. 4530 del 14.10.2022 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, dopo aver acquisito il parere della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n. 5114 del 31.10.2022 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio

ESAMINATA tutta la documentazione e gli approfondimenti progettali ulteriori trasmessi dalla Società proponente nel corso dell'intero iter del procedimento istruttorio.

CONSIDERATI e fatti propri il parere della Soprintendenza competente sopra riportato e il contributo istruttorio dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO il parere della Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale del 31.01.2022, n. 33 in cui si allega, per farne parte integrale e sostanziale, il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia *dal quale si evince – per tutte le motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto siano tali da produrre effetti significativi e negativi e che, pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale sia negativo.*

CONSIDERATO, come riferito dalla regione Puglia che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VInCA viene formulato sulla scorta:

- del parere, giusto prot. n. AOO_089_16989 del 23.11.2021, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera;
- dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale;
- dell'istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VInCA.

CONSIDERATO altresì il parere non favorevole della Provincia di Brindisi (prot.n. 9830 del 25.03.2021) in quanto il progetto non soddisfa la condizione di compatibilità ambientale, considerando tra le altre motivazioni, la collocazione del parco in un ambito territoriale di diffusa impronta storico-culturale, per la presenza di insediamenti masserizie limitrofi, per i quali la realizzazione del progetto in questione comporterebbe un significativo impatto visivo minacciando inevitabilmente la conservazione della originalità dei luoghi. In aggiunta a ciò, rileva che data la prossimità alle strade a valenza paesaggistica SP69 e SP74, il parco eolico in questione modificherebbe di fatto la valenza che tali strade hanno in ordine al poter cogliere, nel percorrere le stesse, la diversità, la peculiarità e la complessità dei paesaggi dell'ambito introducendo delle alterazioni significative dei valori paesaggistici presenti in ragione della presenza di elementi di disturbo estranei al contesto. [...] Inoltre, dalla valutazione degli **impatti cumulativi** di impatto ambientale effettuata in conformità alla D.G.R. n. 2122/2012 e successiva D.D. della Regione Puglia n. 162/2014, nell'intorno del parco eolico in questione, vi sono altri parchi fotovoltaici e impianti eolici, già esistenti e/o in fase di valutazione di impatto ambientale c/o il Ministero dell'Ambiente e c/o la Provincia di Brindisi, pertanto si ritiene che l'introduzione di un'ulteriore infrastruttura, determinerebbe un significativo incremento



dell'impatto visivo paesaggistico per il territorio, in ordine ai valori paesaggistici e del contesto rurale-agronomico, oltre a determinare un significativo impatto cumulativo derivante da un eccessivo affollamento con conseguente effetto selva.

CONSIDERATO che il progetto in esame è costituito da **9** aerogeneratori di altezza totale di **200 m** (altezza della navicella 115 m + rotore tripala diametro 170 m) per una potenza complessiva pari a **54,00 MW**. I 9 aerogeneratori, con potenza nominale di 6 MW, sono collocati in maniera baricentrica tra i centri urbani di Mesagne, San Pancrazio Salentino, Erchie e Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, ricadono nei territori comunali di Mesagne, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna con ulteriore opere accessorie quali viabilità, piazzole di servizio, opere di distribuzione elettrica tra cui la realizzazione del cavidotto nel comune di Erchie.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione ad un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a **10.00 km** (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b). Tale buffer interferisce con i territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino San Marco, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, Torre S. Susanna, Erchie, Oria, Latiano, nella provincia di Brindisi, con i territori comunali di Manduria e Avetrana nella provincia di Taranto e con i territori comunali di Guagnano, Salice Salentino, Veglie e Nardò nella provincia di Lecce. Non ci si potrà esimere, comunque, dall'esaminare, in taluni casi, anche gli episodi paradigmatici presenti all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**.

Il cavidotto in MT (media tensione a 30 Kv) di collegamento alla cabina primaria, lungo circa 11,3 km, correrà completamente lungo strade esistenti comunali o vicinali e solo per due brevi tratti lungo la SS7ter e lungo la SP144. Il cavidotto MT (anello in media tensione 30 Kv) interno all'impianto correrà per lo più lungo le strade di nuova realizzazione e in parte attraverserà i fondi agricoli. I cavidotti interesseranno i territori comunali di Mesagne, Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino ed Erchie tutti in provincia di Brindisi.



Figura 1. PPTR Puglia, visione d'insieme con indicazione della localizzazione dell'impianto rispetto alle diverse componenti (per una visione ad una migliore definizione si rimanda a quanto pubblicato sul sito del Mite all'indirizzo indicato in premessa).



Figura 2. PPTR Puglia, Componenti culturali e insediative (per una visione ad una migliore definizione si rimanda a quanto pubblicato sul sito del Mite all'indirizzo indicato in premessa).

CONSIDERATO che, in riferimento al PPTR, l'area interessata dall'intervento, così come rilevato dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere sopra citato, ricade in due distinti ambiti Territoriali: ne "La piana brindisina" (cfr. allegato 5.9 – PPTR) e nel "Tavoliere Salentino" (cfr. allegato 5.10 – PPTR). Per larga parte l'area di interesse compresa nel **buffer dei 10 km** ricade ne "La campagna brindisina" e in particolare la Figura territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina", mentre la restante porzione posta a sud che ricade nel "Tavoliere Salentino" interessa la Figura territoriale "La terra dell'Arneo" e la Figura territoriale "Le Murge Tarantine".

L'Ambito de "La piana brindisina" è costituito da un uniforme bassopiano irriguo in cui si alternano superfici a seminativo, vigneto, oliveto e colture orticole, caratterizzato da una intensa antropizzazione agricola; dal punto di vista idrografico, i corsi d'acqua della piana sono caratterizzati dalla regimentazione a seguito di ricorrenti interventi di bonifica o sistemazione idraulica. La porzione del "Tavoliere Salentino" in cui si estende il *buffer* dell'impianto presenta un paesaggio con morfologia pianeggiante caratterizzato da un mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo.

CONSIDERATO che, nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 10 km, come riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel parere sopra citato, sono presenti i principali beni di seguito elencati, per i quali, per alcuni, sono state valutate in maniera sintetica le interazioni con gli aerogeneratori.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA DI INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

▪ Componenti Geomorfologiche.

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

Lame e gravine: nel territorio comunale di Torre Santa Susanna il Canale delle Torri;



Doline, Inghiottitoi: numerose presenze nei territori di Latiano, di Torre Santa Susanna a sud-est dell'abitato e altre nel territorio comunale di Mesagne, Erchie e San Pancrazio Salentino in c.da Carcarone nell'area d'installazione degli aerogeneratori in prossimità del confine con i Comuni di Mesagne e Torre S. Susanna;

Grotte: le grotte nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino Sant'Angelo; Grave del Tabacco; Voragine della masseria Forleo;

Versanti: nel territorio comunale di Oria i versanti individuati dei colli sui quali sorge l'organismo urbano.

▪ **Componenti idrologiche.**

- BENI PAESAGGISTICI

Fiumi e torrenti, acque pubbliche: nel territorio comunale di Mesagne – a sud ovest del centro abitato – Canale Capece, compreso tra Masseria Capece e Masseria S. Gervasio (R.D. 07.04.1904);

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.: a cavallo dei territori comunali di Mesagne e Brindisi il Canale presso Masseria Torricella e il Canale località Mondonuovo e Masseria Moccari, nel territorio di Mesagne il Canale della Capece; nel territorio di Torre Santa Susanna il Canale delle Torri; nel territorio di Oria il canale presso Masseria Danusci; a cavallo dei territori comunali di Sandonaci e San Pancrazio Salentino il canale della Lamia; a cavallo dei territori comunali di Sandonaci e Guagnano il Canale presso palude di San Donaci; nel territorio comunale di Sandonaci la Palude di Sandonaci, il Canale della Lacrime-Canale Pesciamana; nei territori comunali di Sandonaci, Guagnano e Salice Salentino il Canale Iaia; nel territorio comunale di Salice Salentino il Canale presso Masseria Grassi; a cavallo dei territori comunali di San Pancrazio Salentino e Salice Salentino il Canale presso Masseria Campone;

Vincolo idrologico: a Salice Salentino in prossimità di Masseria Monaci e di Masseria Filippi.

▪ **Componenti botanico vegetazionali.**

- BENI PAESAGGISTICI

Boschi e foreste (tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) indicati nel PPTR come "Boschi" nel territorio comunale di Torre Santa Susanna nei pressi della Masseria Palombara; numerose aree a nord del nucleo urbano di San Pancrazio Salentino in particolare le aree individuate in c.da Carcarone nei pressi di Masseria Carretta e a nord di Masseria Caragnoli e presso il Santuario di Sant'Antonio; le aree a nord e a nord-est di Masseria Angeli, le aree in contrada Sparpagliata a sud delle Masserie Corte Finocchio e Tre Torri Davanti; nel territorio comunale di Sandonaci le aree in prossimità di Masseria Taurino, Masseria Serio, le aree a nord delle Masserie Martieni, Falli e Lo Bregio; nel territorio comunale di Cellino San Marco l'area in corrispondenza di Masseria Curtipittrizzi coincidente con il Sito di Rilevanza Naturalistica; numerose aree nel territorio comunale di Erchie in particolare la vasta area a sud delle masserie Lo Sole e La Cicerella; nel territorio comunale di Oria le aree nei pressi di Masseria le Selinelle e la Masseria Nuova e le numerose aree in prossimità del Santuario di San Cosimo alla Macchia, le ulteriori presso Masseria Case Grandi e presso Masseria lo Specchione; nei territori comunali di Salice Salentino, Nardò e Avetrana il sistema complesso ed esteso in contrada Monteruga (Nardò) che raggiunge le Masserie Grassi e San Paolo a Salice Salentino, le masserie Fiuschi, Donna Aurelia, Donna Teresa, Chiodi a Nardò e il Castello di Motunato con le Masserie Motunato e Centonze ad Avetrana.

Si segnalano inoltre le numerose aree nei comuni di Manduria e Avetrana – in provincia di Taranto – non di competenza della Scrivente.

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

Aree di rispetto dei boschi e diverse aree di formazioni arbustive in evoluzione naturale, alcune delle quali in prossimità dell'area ristretta d'intervento;

In particolare

- gli aerogeneratori **SP4, SP5 e SP6** sono collocati a distanze comprese tra 500 e 1000 m dalle aree individuate in c.da Carcarone nei pressi di Masseria Carretta e a nord di Masseria Caragnoli e presso il Santuario di Sant'Antonio.

▪ **Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici.**

- BENI PAESAGGISTICI.

Parchi e Riserve

Si segnalano le aree a ridosso dell'area buffer, poste a poco più di 10 km dall'aerogeneratore più vicino e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014** (Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale Regionale Orientata" L.R. n. 23 del 23.12.2002).



- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Sito di Rilevanza naturalistica nel territorio comunale di Cellino San Marco l'area in corrispondenza di Masseria Curtipitri; aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

▪ **Componenti culturali e insediative.**

- BENI PAESAGGISTICI.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico:

- D.M. 01.08.1985 Torre Santa Susanna PAE 0131 zona Le Torri, ricadente nel comune di Torre S. Susanna;

- D.M. 01.08.1985 Oria PAE0132.

Inoltre si segnalano le aree di notevole interesse pubblico con vincolo diretto a ridosso dell'area buffer, poste a poco più di 10 km dall'aerogeneratore più vicino e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014:**

- D.M. 16.03.1998 Oria PAE 0094;

-D.M. 01.08.1985 Oria PAE0133;

-D.M. 23.12.1997 Campi Salentina PAE 0092.

Zone di interesse archeologico (vincolo diretto D.M. 28.05.1991 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Maurizio (Masseria Muro)"; vincolo indiretto D.M. 28.05.1991 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Maurizio (Masseria Muro)"; vincolo diretto D.M. 06.08.1971 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Muro Tenente"; vincolo diretto D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Malvindi – Campofreddo"; vincolo indiretto D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località "Malvindi – Campofreddo"; vincolo diretto D.M. 24.08.1995 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Torre Santa Susanna in località "S. Pietro a Crepacore"; vincolo diretto D.M. 12.10.2000 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di San Donaci c/o "Masseria Monticello; vincolo diretto D.M. 03.07.2002 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino in località "Li Castelli";

In particolare:

- gli aerogeneratori **SP8** e **SP9** sono collocati a circa 3 km dalla zona di interesse archeologico in località "**S. Pietro a Crepacore**".

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Testimonianze della stratificazione insediativa:

• Siti interessati da beni storico culturali (tra le numerose testimonianze presenti si segnalano in particolare quelle poste nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori: nel territorio comunale di **San Pancrazio Salentino** il Santuario di S. Antonio alla Macchia; le Masserie Carretta, Caragnoli, Perrone; nel territorio comunale di **Torre Santa Susanna** le masserie Santoria, Li Canali, San Nicola, Tirignola;

• Aree a rischio archeologico (nel territorio comunale di **San Donaci** si segnalano le aree a rischio archeologico in località Masseria Palazzo (villa rustica romana), Masseria Muina (ruderi), San Miserino (zona di interesse archeologico), Masseria Falco (villa rustica romana), Cava della Mariana (stazione preistorica).

Aree di rispetto delle Componenti culturali insediative:

• Rete dei Tratturi nei territori comunali di Manduria e Avetrana il Regio Tratturo Martinese

• Siti storico culturali;

• Zone interesse archeologico

Città consolidata: Mesagne, Latiano, Torre Santa Susanna, Erchie, Sandonaci, San Pancrazio Salentino.

Inoltre sono censibili alcuni organismi urbani posti a distanze di poco superiori ai 10 km individuati dal buffer e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014:** Oria, Francavilla Fontana, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Brindisi, Tuturano, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e in provincia di Lecce: Guagnano e Salice Salentino; mentre nella provincia di Taranto: Avetrana e Manduria.

Aree di Rispetto delle Componenti Culturali: Rete tratturi; Siti storico culturali.

▪ **Componenti dei valori percettivi**

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Luoghi Panoramici posti a distanze di poco superiori ai 10 km individuati dal buffer e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km** come stabilito dalla **D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012** e dalla successiva **D.D. n. 162 del 06.06.2014** in corrispondenza dei colli sui quali sorge la città di Oria *D.M. 16.03.1998 Oria PAE 0094*.

Strade a Valenza Paesaggistica SS7ter; ex-SS605 oggi SP2bis_BR; SP 51_BR "Limitone dei Greci"; SP 70_BR; SP 69_BR; SP 74_BR; SP 75_BR; SP 63_BR; SP 62_BR

In particolare

- gli aerogeneratori **SP1, SP2, SP3, e SP9** distano circa 2,5 km dalla *SP 51_BR "Limitone dei Greci"*. Come si dirà più avanti, il suddetto percorso coincide in tutto o in parte con il salto di quota determinato da un'increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco;
- l'aerogeneratore **SP3** dista circa 2 km *SP 74_BR*

Coni visuali (in corrispondenza del nucleo urbano di Oria, insiste l'UCP di cui si dirà ampiamente più avanti e che si interseca ampiamente con il buffer).

1.2 Beni culturali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. – Parte Seconda)

Ai fini della sintetica ricognizione si riportano di seguito, per ogni Comune rientrante nell'area buffer di **10 km** o intersecato dalla stessa, il numero dei beni culturali (beni architettonici e dei beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, di proprietà pubblica o privata. A tali beni si aggiunge la ricognizione (non esaustiva) di ulteriori beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico individuati sulla base di conoscenze dirette e/o indirette, indagini bibliografiche, le cui tipologie architettoniche e archeologiche sono alquanto diversificate.

▪ ERCHIE

beni architettonici

- *Castello - Palazzo Ducale* (D.M. 29.03.1991);
- *Chiesa Santuario di S. Lucia* (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- *Chiesa Madre (Natività)* (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- *Chiesa S. Salvatore* (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- *Calvario* (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- *Scuola Deledda* (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004).

▪ LATIANO

beni architettonici

- *Palazzo Imperiali* (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- *Torre del Solise* (21.06.1979 – 02.11.1987 – 10.05.1994);
- *Torre del Solise - Zona Di Rispetto* (08.05.1999);
- *Chiesa Maria Ss Del Rosario* (Decl. 13.09.2021);
- *Chiesa del Ss. Crocifisso* (10.03.2011);
- *Chiesa di Sant'Antonio* (28.11.2011);
- *Chiesa Santa Maria della Neve* (10.03.2011);
- *Chiesa dell'Addolorata* (09.03.2011);
- *Stazione Ferroviaria* (artt. 10 e 12 D. Lgs- 42/2004);
- *Chiesa Ss. Sacramento* (29.02.2011);
- *Chiesa di San Donato* (09.03.2011);
- *Cripta di Sant' Angelo* (26.05.1997);
- *Palazzo De Nitto* (23.03.2021);
- *Palazzo Longo* (07.07.2015);
- *Teatro Olmi* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- *Scuola F. Errico* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- *Giardini Pubblici* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004).

beni archeologici



- *Località Masseria Asciculo: struttura messapica in opera quadrata isodolica databile al IV sec. a.C.* (D.M. 20.07.1989). Fuori dall'area buffer dei 10 km, posta a circa 15 km dall'aerogeneratore più vicino e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.**

▪ **MESAGNE**

beni architettonici

- Chiesa S. Anna (Not. 11.10.1911);
- Chiesa di S. Domenico (Not. 11.10.1911);
- Edificio Casa Taberino (D.M. 06.11.1924);
- Torre e mura di cinta (Not. 11.11.1911);
- Edificio (Not. 11.11.1911);
- Edificio Palazzo Scalera (Not. 11.11.1911);
- Edificio Palazzo Cavalieri (D.M. 16.11.1971);
- Castello Granafei (D.M. 16.07.1966);
- Chiesa e Convento del Carmine (Not. 24.09.1931);
- Chiesa Mater Domini (Declaratoria 28.07.1979);
- Ex Convento dei Domenicani (D.M. 08.03.1982);
- Chiesa S. Maria di Betlem e convento (declaratoria 27.06.1985);
- Ex Convento dei Celestini (D.M. 28.03.1987 – 03.11.1987);
- Chiesa S. Maria di Loreto (declaratoria 27.09.1985);
- Casa Cantoniera linea TA-BR (19.05.2014);
- Chiesa di S. Miserino in loc. Masseria Monticello (D.M. 07.02.1998).

Beni archeologici

- *Località Muro Tenente: resti di un insediamento pluristratificato, con fasi di occupazione dalla preistoria fino all'età messapica, quando l'abitato raggiunge la massima estensione e viene munito di una cinta muraria* (D.M. 06.08.1971). Come già soprascritto è opportuno evidenziare che l'area del **Parco Archeologico di Muro Tenente** e tutto il tracciato ricostruito della Via Appia in direzione Oria e che corre a sud dell'abitato di Latiano è stato inserito nelle aree individuate dal Superiore Ministero da inserire nel dossier di candidatura del sito "**Via Appia. Regina Viarum**" nella **Lista del PATRIMONIO MONDIALE UNESCO.**
- *Località Muro Maurizio (Masseria Muro): insediamento messapico fortificato, con precedenti fasi di occupazione risalenti all'età del Bronzo e continuità di vita fino all'epoca romana* (D.M. 28.05.1991);
- *Località Malvindi Campofreddo: insediamento rurale romano e complesso termale* (D.M. 20.07.1988);
- *Via Castello: insediamento protostorico con annessa necropoli di età ellenistica* (D.M. 4.03.1999).

▪ **SAN DONACI**

beni architettonici

- *Tempio di S. Miserino o Minervino* (D.M. 16.06.1995 rett. 08.04.1998);
- *Scuola elementare* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- *Chiesa di S. Antonio* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- *Calvario* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- *Municipio* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- *Chiesa san Luigi Gonzaga* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- *Chiesa Matrice S. Maria Assunta* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- *Chiesa Santa Maria delle Grazie* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- *Chiesa di S. Vincenzo* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004).

beni archeologici

- *Località Masseria Monticello: insediamento rurale di età romana esteso intorno alla chiesa di San Miserino* (D.D.G. 12.10.2000).

▪ **SAN PANCRAZIO SALENTINO**

beni architettonici

- *Chiesa di S. Antonio* (Decr. 21/03/1988);
- *Cappella Annunziata Maria* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- *Chiesa della SS. Annunziata* (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);



- Chiesa Santi Pancrazio e Francesco (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Castello Arcivescovile (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Scuola elementare Giovanni Verga (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Palazzo municipale (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Calvario (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Masseria Lamia (D.M. 07.02.1998).

beni archeologici

- Località Li Castelli: insediamento messapico (D.M. 03.07.2002);
- Località Masseria Pezza: necropoli di età medievale (D.M. 07.07.1993).

▪ TORRE S. SUSANNA

beni architettonici

- Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore (D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985);
- Chiesa S. Maria degli Angeli (Galaso) (Decl. 22.04.1986);
- Castello dei Conti Filo (D.M. 30.09.1971);
- Ex - Palazzo del Municipio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa Matrice (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Palazzo dell'orologio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa di San Giovanni (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Cuglia di S. Susanna (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa e Convento dei Padri Carmelitani (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Ex Edificio Omni (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa Santo Stefano Protomartire (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Ipogei (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004).

beni archeologici

- S. Pietro a Crepacore: area archeologica con resti di strutture abitative ascrivibili al II-III sec. d.C. e necropoli di VII sec. d.C. relazionata alla chiesa (D.M. 24.08.1995);
- Località Masseria Canali: asse viario di età messapica (D.D.R. 13.07.2011).
- ORIA _ fuori dall'area buffer dei 10 km, posta a meno di 11 km dall'aerogeneratore più vicino e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**. In particolare si evidenzia come la posizione eminente dell'aggregato urbano all'interno del paesaggio istmico costituisce punto privilegiato di osservazione dell'intero tracciato della Via Appia e del territorio contermini di cui si dirà ampiamente più avanti.

beni architettonici

- Castello Svevo – Edificio (D.M. 02.03.1952);
- Castello Svevo - Zona Di Rispetto (D.M. 24.05.1955 – 19.09.1951);
- Ed. Adiacenti Castello Svevo (Zona Di Rispetto) (D.M. 19.09.1951);
- Parco Montalbano (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Basilica Cattedrale S. Maria Assunta (Decl. 19.07.1984 – D.D.R. 25.05.2007);
- Episcopio (14.05.1983);
- Monastero di San Barbato/San Benedetto (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa di San Barbato/San Benedetto (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa S. Francesco Da Paola (12.12.1983);
- Sedile (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa di San Basilio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Ex – Pretura (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa S. Giovanni Battista (Decl. 10.07.1984);
- Primo Istituto Comprensivo "De Amicis - Milizia" (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa di San Francesco d'Aassisi (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Ex - Ospedale Martini (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);



- Chiesa S. Domenico (Decl. 27.04.1989);
- Convento dei Domenicani (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Immobile Casa della Missione (02.08.2013);
- Immobile Casa dei Vincenziani (02.08.2013);
- Palazzo Martini - Carissimo, poi Sede Del Municipio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Porta Manfredi (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Porta Della Piazzella, poi di Taranto, poi Degli Ebrei (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004).

beni archeologici

- Monte Papalucio: area archeologica in cui è documentata una intensa frequentazione culturale dalla metà del VI fino al III sec. a.C. (D.M. 15.10.1985);
 - Via Erodoto: area archeologica con strutture che si collocano cronologicamente dal periodo arcaico all'età imperiale romana, con diversa destinazione nelle varie fasi di occupazione (D.M. 20.05.1994);
 - Castello Svevo: testimonianze archeologiche databili dall'età del Bronzo finale-età del Ferro all'età ellenistica e dall'età altomedioevale all'età moderna rinvenute all'interno di alcuni vani a piano terra e nel cortile (D.D.R. 18.11.2010);
 - Piazza Cattedrale: rinvenimenti archeologici che documentano una prima occupazione dell'area dell'acropoli della messapica Hyrie dal II millennio al IV sec. a.C., con una seconda fase di frequentazione del sito a partire dal XIII-XIV sec. d.C., in concomitanza con la costruzione della cattedrale romanica (D.M. 12.06.1997).
- TORCHIAROLO_ fuori dall'area buffer dei 10 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.**

beni archeologici

- "Valesio" vincolo diretto 06.07.1973 - L. 1089/1939;
- "Valesio" vincolo diretto 26.05.1995 - L. 1089/1939.

Si segnalano, in dettaglio, gli **ulteriori siti archeologici** noti da bibliografia o da atti d'Ufficio della Soprintendenza ABAP, alcuni fuori dall'area buffer dei 10 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.**

▪ BRINDISI

- Villa di età imperiale e tardoantica - Masseria Torricella ;
- Villa di età imperiale e tardoantica - Masseria Lucci;
- Stazione di posta, insediamento rurale, vicus dall'età repubblicana e imperiale fino all'età tardoantica, località San Giorgio/masseria Masina, connessa al tracciato dell'Appia.

▪ LATIANO

- Casale medievale - località San Donato;
- Frequentazione di età preromana, area di frammenti fittili - Masseria La Cotura;
- Insediamento rurale, area di frammenti fittili di età romano-imperiale, tardoantica e medievale, struttura muraria- Masseria Paretone;
- Insediamento rupestre e cripta di San Giovanni - Masseria Grottole;
- Insediamento rupestre e cripta di Sant'Angelo - Masseria Grottole;
- Insediamento rurale di età tardoantica, area di frammenti fittili - Masseria Partemio;
- Tomba di età romana - Contrada Grisumma;
- Specchia Colombaia o Palombara di età protostorica - Masseria Specchia;
- Fattoria di età ellenistica e romana, area di frammenti fittili e strutture, mosaico - Masseria De Nitto.

▪ MESAGNE

- Insediamento rurale di età repubblicana, cisterna - Masseria Argiano;
- Villa di età romana-imperiale e tardoantica, strutture murarie, area di frammenti fittili, pavimentazione a mosaico - loc. Lavinia;
- Necropoli di età ellenistica e romana - loc. San Leonardo/Casino S. Leonardo;
- Necropoli di età imperiale - loc. Casa Badessa;
- Insediamento di età preromana (area di frammenti fittili) e necropoli di età imperiale - Madonna delle Grazie;
- Villa e necropoli di età repubblicana e romano-imperiale, - loc. Casino Guardiano;
- Area di frammenti fittili e strutture (probabile villa) di età romano-imperiale e tardoantica - loc. Sant'Anna;



- Insediamento con area di frammenti fittili dall'età arcaica all'età tardoantica - Masseria Corti Vecchie;
 - Insediamento rurale di età medievale (area di frammenti fittili) - Masseria Torre Mozza;
 - Tomba ipogeica di età preistorica - loc. Masseria Torretta;
 - Insediamento (area di frammenti fittili) e necropoli di età romana - loc. Masseria Moreno;
 - Necropoli di età romana e tardoantica - loc. Masseria Vasapulli;
 - Villaggio di età ellenistica (area di frammenti fittili) - loc. Masseria Viscigli;
 - Villa di età romana (area di frammenti fittili) - loc. Masseria Colombo;
 - Villa di età romana (area di frammenti fittili), necropoli di età imperiale, tracce di frequentazione tardoantica e medievale - loc. Masseria Calce;
 - Necropoli di età ellenistica e imperiale - loc. Masseria La Cattiva;
 - Necropoli di età romana - loc. Masseria Pacchiano;
 - Necropoli di età romana - loc. Pilati/villa Parlati;
 - Insediamento rupestre e cripta di età medievale - loc. Sant'Antonio;
 - Pozzo con reperti fittili di età medievale, ex Convento dei Celestini;
 - Abitato iapigio, città messapica, città romana, abitato medievale - centro storico, via Castello, vico Quercia, vico de' Cantelmo;
 - Mura difensive, fossato, torre, cimitero da età medievale fino ad oggi - centro storico, via Rini, via dei Moneo, via Federico II di Svevia, via per Brindisi;
 - Tombe messapiche con iscrizioni - contrada Amendoleto;
 - Area di frammenti fittili di età messapica - loc. Masseria Simoni;
 - Necropoli meridionale con tombe messapiche a semicamera, seconda metà IV sec. - inizi II sec. a.C. - via San Pancrazio;
 - Villa (area di frammenti fittili) e necropoli di età tardoantica e tardoantica - loc. Masseria S. Nicola;
 - Tratto di strada di età romana - loc. Epifani;
 - Area di frammenti fittili, tombe e resti di strutture di età romana - loc. Pilati;
 - Villa (area di frammenti fittili) e necropoli di età repubblicana e tardoantica - loc. Palmitella;
 - Area di frammenti fittili di età ellenistica e medievale, fattoria tardoantica - loc. Villa Pizzorusso.
- TORRE SANTA SUSANNA
- Sito neolitico e insediamento rurale di età tardo antica (area di frammenti fittili) presso Masseria Guidone;
 - Villa di età romana e tardoantica (area di frammenti fittili) in loc. Masseria Tirignola;
 - Necropoli messapica e area di frammenti fittili da ricollegare a un casale di età medievale in loc. Masseria San Giacomo Gaudio;
 - Insediamento di età preistorica loc. Villa Cacuti;
 - Villa di età imperiale e tardoantica (area di frammenti fittili) in loc. Masseria Arciprete;
 - Villa di età imperiale e tardoantica (area di frammenti fittili) in loc. Sant'Antonio;
 - Villa di età imperiale e tardoantica (area di frammenti fittili e lapidei), e cripta presso Masseria Santoria Nuova;
 - Necropoli di età messapica in località La Palombara;
 - Villa di età imperiale e tardoantica (area di frammenti fittili) in località Masseria Risoli;
 - Villa di età imperiale e tardoantica (area di frammenti fittili) in località Masseria Gesuiti;
 - Villa di età imperiale e tardoantica (area di frammenti fittili) in località Masseria Papanozzo;
 - Villa di età imperiale e tardoantica (area di frammenti fittili) in località Masseria Pezzavia.
- ERCHIE
- Necropoli romana Masseria Terme di Filippo;
 - Necropoli di cui sono state individuate due tombe non definite nelle caratteristiche tipologiche e cronologiche presso Masseria Tre Torri;
 - Sito del neolitico antico presso Masseria Lo Sole;
 - Cripta dell'Annunziata, con affreschi databili all'XI sec., e insediamento rurale databile di età ellenistico-romana attestato dalla concentrazione di frammenti fittili stesa esteso intorno alla grotta.
- SAN PANCRAZIO SALENTINO
- Specchia in località Carcarone, Contrada Sant'Angelo;
 - Insediamento rupestre e cripta di età medievale in località S. Antonio Abate;
 - Insediamento rupestre e necropoli medievale in località Caragnoli;



- Cripta ipogea dedicata a S. Angelo di impianto medievale in loc. Torrevecchia;
- Casale medievale in località Olivori noto da fonti storiche;
- Sepolcreto medievale a sud della masseria Lo Farai
- Tombe medievali rinvenute in via Padova, nel centro urbano;
- Tombe medievali rinvenute in via Osanna, nel centro urbano.

▪ ORIA

- Area di frammenti fittili, insediamento rurale, necropoli di età romana - loc. Masseria Paradiso;
- Sito pluristratificato attestato da area di frammenti fittili e rinvenimenti vari : insediamento di età ellenistica, romana e tardoantica e medievale - loc. Chiesa della Madonna di Gallano;
- Rinvenimento isolato di monete di età classica e tardoantica - loc. Guastaferrì;
- Stazione preistorica, Paleolitico - loc. Monti;
- Necropoli di età arcaica - loc. Monti;
- Insediamento rurale di età ellenistica, villa di età imperiale e tardoantica - loc. Masseria Danusci Grande;
- Specchia - loc. Specchia Martucci;
- Villaggio, chiesa e necropoli di età medievale - loc. Santuario di San Cosimo alla Macchia;
- Stazione preistorica, Paleolitico - loc. Pappadà;
- Stazione preistorica, Paleolitico, Neolitico ed Eneolitico, necropoli dell'età del Bronzo - loc. San Giovanni Lo Pariete;
- Area di frammenti fittili dall'età arcaica all'età tardoantica - loc. Campo Adriano;
- Villa con impianto termale di età romana - loc. Masseria Li Scierzi;
- Fattoria di età Ellenistica (area di frammenti fittili) - loc. Santa Cecilia.

▪ FRANCAVILLA FONTANA

- Area di frammenti fittili di età ellenistica ed epigrafe di età romano-imperiale - loc. Masseria Pupini;
- Necropoli di età classica ed ellenistica - loc. Contrada Rinalda e Fusi;
- Necropoli di età ellenistica - loc. Contrada Rodia/Masseria Guardiola.

▪ SAN DONACI

- Villa rustica romana (area di frammenti fittili) presso Masseria Falco;
- Insediamento neolitico indiziato dalla presenza di un'ascia in pietra levigata, Località Mariana;
- Stazione preistorica in Località Cava della Mariana;
- Necropoli dell'età del Ferro, Località Podere Nicola Turco/Masseria Palazzo (al limite del buffer);
- Villa romana (area di frammenti fittili) presso Masseria Palazzo.

▪ SAN MICHELE SALENTINO

- Paretone di Virginio, struttura muraria di carattere difensivo di cronologia non determinabile;
- Tomba messapica in località Masseria Archivecchi.

▪ CELLINO SAN MARCO

- Insediamento rurale di età romana (area di frammenti fittili) e necropoli ellenistica-tardo repubblicana presso Masseria Mea (limite buffer);
- Villa rustica (area di frammenti fittili) e necropoli di età romana in località Masseria Case Le Macchie;
- Area di frammenti fittili di età romana, Masseria Annano;
- Fattoria (area di frammenti fittili) e necropoli di età romana Località Cuciuolina;
- Area di frammenti di età romana Masseria Esperti Vecchi;
- Area di frammenti fittili di cronologia incerta presso Masseria Scaloti;
- Specchia in Loc. Lo Specchione.

La ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali che contribuiscono a definire un paesaggio “espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).



CONSIDERATE le seguenti valutazioni in merito agli impatti dell'intervento sulle relative componenti ambientali così come riportate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce nel proprio parere di competenza sopra citato.

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1 Il contesto storico-testimoniale e le interferenze con il patrimonio archeologico diffuso

La ricognizione dei beni nelle aree contermini mostra una notevole densità di beni paesaggistici e culturali che definisce un contesto paesaggistico in cui elementi di naturalità come i boschi, i corsi d'acqua e le caratteristiche geomorfologiche sono integrati con la stratificazione storica dell'insediamento umano.

L'impianto si colloca in un contesto territoriale caratterizzato da un complesso palinsesto storico e paesaggistico in cui è possibile ricostruire le dinamiche insediative riferibili a un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria fino al Medioevo. Il popolamento del territorio a partire dalle fasi più antiche è documentato dai rinvenimenti del Paleolitico, del Neolitico e dell'età del Bronzo nei territori di Mesagne, Oria, Torre Santa Susanna e San Donaci. Le presenze di maggiore entità si riferiscono al Neolitico e all'età del Bronzo e si localizzano in particolare presso Masseria Guidone (Torre Santa Susanna) e Masseria Lo Sole (Erchie), nell'area di *Muro Maurizio* e presso l'insediamento di *Masseria Le Torri*.

Per il periodo arcaico e classico il quadro territoriale appare punteggiato da scarse attestazioni riferibili a pochi agglomerati abitativi tra i quali spiccano Muro Tenente, Muro Maurizio, Mesagne e labili attestazioni anche in territorio oritano in località Monti e Campo Adriano.

In età ellenistica (seconda metà del IV-inizi del III a. C.), il territorio si arricchisce di aggregati abitativi che evolvono verso forme di maggiore estensione e complessità strutturale e di insediamenti di carattere rurale che si diffondono in maniera sparsa. Anche il sito de *Li Castelli* a S. Pancrazio Salentino (sottoposto a vincolo archeologico diretto, D.M. 3.7.2002, Legge 490 del 1999), importante centro messapico a lunga continuità di vita (fino al I sec. d.C.) fu abitato sin dall'età del Ferro. In età messapica esso era collegato, molto probabilmente, all'insediamento di Oria tramite un tracciato viario di cui rimane testimonianza nei solchi carrai rinvenuti a Masseria Canali (D.M. 13/07/2011). Nella maggior parte dei centri messapici i nuclei abitativi continuano a strutturarsi in maniera complessa dotandosi di possenti circuiti murari ancora oggi ben leggibili nel paesaggio come accade a *Muro Maurizio* e *Muro Tenente* (sito sottoposto a vincolo archeologico diretto 6.8.1971 istituito ai sensi della L. 1089/1939).

Nell'area interessata dall'impianto e nell'area buffer sono localizzati numerosi siti ed evidenze di età romana repubblicana ed imperiale, quando nel territorio si registra un complesso fenomeno di progressivo incremento numerico delle presenze, che si concentrano in particolare lungo il tracciato del "Limitone dei Greci" (corrispondente all'attuale S.P. 51), un'arteria viaria probabilmente di origine più antica con funzione di collegamento tra i centri indigeni, estesa poco a nord dell'impianto, che a partire dall'età romana assume il valore di elemento strutturante del paesaggio e sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra Longobardi e Bizantini. Tra i siti noti lungo il Limitone si segnalano l'impianto termale di Malvindi/Campofreddo (vincolo archeologico diretto e indiretto 20.7.1998 istituito ai sensi della L. 1089/1939, a 2,5 km dal più vicino areogeneratore), la villa rustica presso Masseria Monticello (vincolo diretto, 2.10.2000 l. 490/1999) e le strutture abitative del II-III sec. d.C. presso San Pietro a Crepacore (vincolo archeologico diretto del 24.8.95 istituito ai sensi della L. 1089/1939).

La porzione settentrionale dell'area buffer ricade in prossimità del **tracciato della via Appia nell'area limitrofa al Parco Archeologico di Muro Tenente (D.M. 06/08/1981)**. Per quanto riguarda l'ambito in esame il tracciato dell'Appia interessa gli attuali territori comunali di Oria, Latiano, Mesagne, e Brindisi, nei quali è variamente documentato da indagini archeologiche e da ricerche topografiche. Ricalcando preesistenti percorsi istmici messapici, la via consolare romana, in uscita da Oria puntava verso il sito di Muro Tenente e da lì proseguiva per Mesagne e Brindisi, attraversando un territorio caratterizzato da una notevole densità di insediamenti, documentati soprattutto da concentrazioni di frammenti fittili di età romana. Si ritiene opportuno segnalare che il percorso dell'Appia, lungo il quale si sono articolati i paesaggi di età romana e



medievale della piana brindisina, è al centro di particolare attenzione da parte del Superiore Ministero che ha avviato da tempo importanti investimenti finalizzati agli approfondimenti conoscitivi (cfr. Progetto “*Via Appia. Regina Viarum*”) e alla valorizzazione. In particolare si evidenzia che l’area del **Parco Archeologico di Muro Tenente** e tutto il tracciato ricostruito della **Via Appia** in direzione Oria e che corre a sud dell’abitato di Latiano è stato inserito nelle aree individuate dal Superiore Ministero da inserire nel dossier di candidatura del sito “*Via Appia. Regina Viarum*” nella **Lista del Patrimonio mondiale UNESCO**.

La **Via Appia** mantiene il suo ruolo strutturante anche in età medievale, sulla quale continuano ad attestarsi insediamenti di lunga durata come Oria e Mesagne e unitamente all’altro importante percorso strutturante il territorio – il **Limitone dei Greci** già menzionato – svolgono una funzione aggregatrice per il popolamento dell’area che vede la nascita delle chiese in particolare di San Pietro di Crepacore e di San Miserino, e di villaggi aperti quali Galesano e Tobiano, attestati dalle fonti scritte.

L’intervento in oggetto si inserisce evidentemente all’interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età messapica, romana e medievale, che consentono ancora oggi, attraverso una lettura globale e integrata di evidenze materiali e tracce, di documentare l’evoluzione dei paesaggi antichi in relazione al mutare dei sistemi socio-economici del passato.

Nell’area si registra, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi e/o medievali.

2.2 Contesto paesaggistico e impatti visivo-percettivi

Tra i valori patrimoniali caratterizzanti la Piana Brindisina si deve segnalare la presenza di habitat comunitari e prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e di specie di rilevanza conservazionistica; i boschi di Lucci e Santa Teresa, prossimi all’impianto, costituiscono significativi relitti della originaria copertura boschiva dell’area e rivestono notevole interesse biogeografico in relazione alla diffusione della quercia da sughero.

Il paesaggio di queste aree è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti e la coltivazione della vite è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L’oliveto presente si alterna con le aree coltivate a vigneto e quelle a seminativi; a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d’Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come per entrambi gli Ambiti la presenza di “*Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.*” determinando “*un progressivo abbandono di masserie e ville storiche*”. Per porre rimedio a questo trend negativo, il PPTR disciplina degli indirizzi di tutela mirati alla riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, a salvaguardare le figure territoriali di lunga durata e a valorizzare la strutturare estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia. Per giungere a questo obiettivo si sottolinea in modo particolare la necessità di “*salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l’ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocoltura dell’oliveto a trama fitta dell’entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri della Bonifica*”, di “*salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale*” e di “*salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere*



visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali”.

In quest'ottica – come già più volte ribadito – rilevante attenzione va data anche all'antico tracciato della Via Appia e a quello denominato “*Limitone dei Greci*” che rappresentano percorsi strutturanti dei paesaggi antichi. Entrambi ricadono nel buffer dei **10 km** e in particolare il secondo, in epoca medievale, ha segnato il confine tra i territori di influenza longobarda e quelli bizantini. Analogamente va riservata particolare attenzione al cono visuale individuato in Oria dal PPTR che, pur ricadendo solo in parte nel buffer dei 10 km, ma complessivamente entro il **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**, è punto di vista privilegiato per la fruizione del paesaggio in esame. Il potenziale intrinseco di Oria, quale punto privilegiato di osservazione, è un fattore non secondario che non deve essere trascurato nella presente istruttoria.

Come già accennato, l'organismo oritano sorge in maniera eminente sulla dorsale fossile con quote altimetriche che raggiungono i **146 m s.l.m.** in Piazza Cattedrale, sulla quale si affacciano il Palazzo Episcopio (D.M. 14.05.1983) e la Basilica Cattedrale (Decl. 19.07.1984 e D.D.R. 25.05.2007); i **168 m s.l.m.** in corrispondenza del Castello (D.M. 16.03.1998 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e delle aree limitrofe del comune di Oria in provincia di Brindisi* PAE 0094, D.M. 01.08.1985 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Tre colli di Oria, sita nel comune di Oria* Istituito ai sensi della L. 1497. PAE 0132 e *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Oria* Istituito ai sensi della L. 1497 PAE 0133), i **152 m s.l.m.** in Piazza S. Giustino de Jacobis sulla quale è prospiciente la Casa della Missione (D.M. 02.08.2013) e **158 m s.l.m.** in corrispondenza del già citato Santuario messapico di Monte Papalucio (D.M. 15.10.1985 – Istituito ai sensi della L. 1089/1939) Il nucleo più antico, infatti, denominato anche *Cittadella*, ricalca l'area dell'antica acropoli di epoca messapica in collegamento visivo con gli altri insediamenti contermini: a sud Manduria, “*Li castelli*” a San Pancrazio Salentino; “*Muro Tenente*” e “*Muro Maurizio*” a Mesagne, a nord con Ceglie Messapica, Ostuni e “*Castello d'Alceste*” a San Vito dei Normanni. La *Cittadella* oritana, conservata e in parte trasformata in epoca romana, ha acquisito l'attuale configurazione a partire dall'epoca normanna quando si è dato avvio alla costruzione del *Donjon* (158 m s.l.m. + altezza torre circa 20 m = **178 m s.l.m.**), che costituisce il nucleo originario dell'attuale Castello. Durante le epoche successive, in particolare quella sveva e angiona, lo stesso è stato interessato da profondi ampliamenti con la costruzione della Torre del Salto (158 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = **188 m s.l.m.**) e della Torre del Cavaliere (162 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = **192 m s.l.m.**), della cinta muraria (altezza mura circa 16 m – cammino di ronda altezza media s.l.m. pari a circa **175 m s.l.m.**) e della torre dello Sperone. Tutti elementi che oggi costituiscono, unitamente alla Piazza Cattedrale, eminenti e privilegiati punti di osservazione dell'intero territorio istmico della Terra d'Otranto. Un potenziale riconosciuto al sito oritano sin dall'antichità, tanto da essere sempre al centro di aspre contese proprio per la sua posizione vocata al controllo del paesaggio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo; dal Golfo di Taranto a quello di Brindisi, a nord, per tutto il tracciato del tratto conclusivo della **Via Appia** ma anche per il percorso “*Limitone dei Greci*”, ancora oggi riconoscibile, posto a sud, che consentiva di collegare gli insediamenti di Manduria, *Li Castelli*, Muro Tenente, Muro Maurizio oltre che ad Oria, agli altri importanti centri posti a sud-est: Valesio, Lecce, *Rudiae*, Cavallino e da qui sino a Otranto e Castro.

2.3 Contrasti con la lettura identitaria del paesaggio

In riferimento alla **lettura identitaria del paesaggio**, in sintesi si richiamano i seguenti aspetti che consentono la percezione della stratificazione storica che interessa il paesaggio nelle immediate vicinanze:

- i siti archeologici noti nell'area buffer e oggetto di vincolo presentano tutti, ad eccezione di Masseria Pezza, interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del D.lgs. 42/2004 e costituiscono evidenti elementi di discontinuità all'interno della trama delle suddivisioni agrarie. In particolare le terme romane in località *Malvindi* sono conservate per buona parte dell'elevato, le aree archeologiche di *San Pietro a Crepacore* e di *San Miserino* si caratterizzano per la presenza di edifici paleocristiani (sottoposti anche a vincolo architettonico diretto) che riutilizzano preesistenze di età romana, mentre i centri messapici di *Muro Tenente*, *Muro Maurizio* e *Li Castelli*



interrompono il mosaico agricolo del contesto per la presenza dello spesso tracciato della cinta muraria, ancora ben percepibile;

- la strada a valenza paesaggistica “*Limitone dei Greci*”, coincidente in gran parte con il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci, ricalca con un’arteria viaria antica, nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell’alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini;
- il “*Limitone dei Greci*” e il tracciato della **via Appia** si configurano come elementi di strutturazione dei paesaggi antichi, e in particolare di quelli di età romana, intorno ai quali si concentrano significative evidenze archeologiche: i numerosi vincoli archeologici sopra citati, le aree a rischio archeologico censite dal PPTR per l’area in esame, nonché i numerosi siti noti da bibliografia, **censiti soli in minima parte** nella *Relazione archeologica* (elaborato SC_SP_REL_009_relazione_archeologica.pdf) inclusa nella documentazione di progetto, si dispongono prevalentemente lungo queste direttrici viarie o nelle immediate adiacenze.

Per quanto riguarda la **disciplina di tutela prevista dal PPTR** per l’area in esame, si fa riferimento agli obiettivi di qualità previsti per gli Ambiti “*Piana Brindisina*” e “*Tavoliere Salentino*” e in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l’azione di tutela: “*riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali e storici; valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati*”. Per quanto attiene nello specifico i paesaggi rurali, le indicazioni del PPTR sono tese a “*salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l’ambito*” e a “*tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto*”. Secondo le direttive del PPTR, inoltre, i soggetti pubblici e privati “*promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale. per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale*”. Inoltre le “*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*” sottolineano come “*oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]. Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all’introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell’impianto. Infine, sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d’uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un’occupazione indiretta del suolo*”.

Le suddette Linee Guida rammentano che *in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell’attività agricola*. Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrato, al contrario, che l’area in esame è caratterizzata da un notevole interesse e investimenti indirizzati alla produzione di uva destinate alla vinificazione (impianti esistenti ad alberello e nuovi impianti principalmente a spalliera,) per le produzioni di eccellenza quali il *Negroamaro*; il *Primitivo* e il *Salice Salentino*.

Tra le criticità rilevate dal PPTR per l’ambito della Piana Brindisina si segnala la presenza di impianti per la produzione energia, anche rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

2.4 Impatti diretti e cumulativi



Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, si ribadisce quanto già evidenziato nella nota prot. n. **2185** del **28.04.2021** con la quale la Soprintendenza ha richiesto documentazione integrativa, visto che l'unico elaborato finalizzato alla valutazione dell'impatto archeologico incluso nella documentazione progettuale, la *Relazione Archeologica* (elaborato SC_SP_REL_009_relazione archeologica.pdf, di seguito *Relazione*), appare piuttosto carente e si limita ad un'analisi della bibliografia disponibile, peraltro molto superficiale, e non ha preso in considerazione l'estensione delle opere di connessione. –

In assenza degli esiti delle ricognizioni sistematiche e a fronte della densità di siti noti nel comprensorio territoriale di riferimento sopra evidenziata, **non si ritiene condivisibile la valutazione di rischio archeologico basso**, peraltro limitata ai soli aerogeneratori, proposta nella *Relazione*, specie in considerazione dei notevoli interventi di scavo e/o movimento terra previsti per la realizzazione dell'impianto eolico e delle opere di connessione. Si evidenzia, in particolare, che la porzione meridionale dell'impianto investe un'area a NO dell'abitato di S. Pancrazio, estesa in parte anche nel comune di Torre S. Susanna, caratterizzata da estesi affioramenti del banco calcareo, intensamente sfruttato a scopi insediativi in età medievale: oltre ad episodi a carattere monumentale come la Cripta presso il santuario di S. Antonio (censito nella *Relazione* come sito n. 8), a ca. 400 m dall'aerogeneratore **SP6**, o la cripta di masseria Santoria (non censita *Relazione*), a meno di 300 m da **SP7**, si segnala la presenza di un sepolcreto medievale presso masseria lo Farai (non censito nella *Relazione*), a brevissima distanza dall'aerogeneratore **SP3**, e di un nucleo insediativo rupestre con annesso cimitero in località Caragnoli (sito non censito nella *Relazione*), posto a ca. 800 m a sud di **SP6**. Nella stessa area, inoltre, si evidenzia che a ca. 300 m dall'aerogeneratore **SP4** è situata la specchia protostorica di località Carcarone (sito n. 7 nella *Relazione*), oggetto di scavo nel 1938, mentre intorno alla cripta di masseria Santoria si estende un'area di frammenti ceramici e lapidei che attesta la presenza di una villa romana. Per quanto attiene la porzione più settentrionale dell'impianto, si segnala che l'aerogeneratore **SP9** è localizzato a ca. 750 m dall'insediamento rurale di età romana e tardo antica attestato in località masseria Guidone (sito n. 5) e a ca. 1,2 km dalla necropoli messapica nota in località Palombara (sito n. 4).

Risulta evidente, dall'analisi sin qui effettuata, che in assenza delle ricognizioni e degli approfondimenti richiesti non possono essere esclusi potenziali impatti diretti determinati dalla realizzazione dell'impianto su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo, così come su strutture o manufatti in negativo ricavati nel banco roccioso, particolarmente diffusi nell'area interessata dallo sviluppo dell'impianto.

In aggiunta alle interferenze dirette di alcuni tratti del cavidotto di connessione in progetto si deve inoltre sottolineare come l'impianto costituirebbe un'interferenza visiva notevole, dal momento che gli aerogeneratori verrebbero installati in un'area caratterizzata da un complesso palinsesto paesaggistico, risultato dello stratificarsi degli insediamenti umani nel corso di un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria al Medioevo.

L'impianto risulta inoltre visibile dalla **Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore** (D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985) e dalla contigua *area archeologica con resti di strutture abitative ascrivibili al II-III sec. d.C. e necropoli di VII sec. d.C. relazionata alla chiesa* (D.M. 24.08.1995) ubicate in località Masseria Le Torri.

Nonostante la maggiore distanza, l'impianto risulta comunque visibile dai siti di **Malvindi-Campofreddo** (cfr. *ELABORATO: SCS_SP_TAV_59_Fotoinserimenti -INTEGRAZIONE DEL_06092021, p.25*), dal sito di età romana e Chiesa di San Miserino presso **Masseria Monticello** (cfr. *ELABORATO: SCS_SP_TAV_59_Fotoinserimenti -INTEGRAZIONE DEL_06092021, p.11*), dal sito di **Muro Maurizio** (cfr. *ELABORATO: SCS_SP_TAV_59_Fotoinserimenti -INTEGRAZIONE DEL_06092021, pp. 9-10*), contribuendo a rendere più frammentaria la lettura delle relazioni tra i monumenti archeologici e il loro contesto e comprometterebbe le future possibilità di valorizzazione e fruizione di questi siti, che costituiscono degli elementi distintivi e strutturanti del paesaggio della piana brindisina.

La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle sue componenti e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come



valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali sottoposti a vincolo archeologico diretto recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m), si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto.

Tra le criticità rilevate dal PPTR per gli Ambiti “Piana Brindisina” e “Tavoliere Salentino” si segnala la presenza (o ancora in valutazione) di numerosi impianti per la produzione di energia rinnovabile – fotovoltaico ed eolico – che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

Dagli *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio* (D.D. n. 162 del 06.06.2014) che hanno fatto seguito agli *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale* (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012) si evince l'opportunità di definire “una zona di visibilità teorica” e i “punti di osservazione e degli itinerari visuali” dai quali poter effettuare le valutazioni.

Definizione dei una zona di visibilità teorica. “La valutazione degli impatti cumulativi visivi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. L'estensione di questa zona dovrà essere tale da includere tutti i punti e le aree in cui risulti un impatto visivo significativo; tuttavia poiché tale significatività non può essere definita a priori si assumeranno inizialmente distanzi convenzionali. Si può assumere preliminarmente, un'area definita da un raggio di almeno 20 km dall'impianto proposto”.

Definizione dei punti di osservazione e degli itinerari visuali. “I punti di osservazione saranno individuati lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici e nei punti che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico quale ad esempio le vie di accesso ai centri abitati, i beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2044 e s.m.i., i fulcri visivi naturali e antropici”.

Alla luce di quanto sopra richiamato, l'impatto e l'intervisibilità degli aerogeneratori a realizzarsi assumono una valenza esponenzialmente più rilevante se il punto di osservazione privilegiato si sposta sull'increspatura delle colline fossili su cui sorge la città di Oria o gli ulteriori siti quali S. Miserino, Muro Maurizio e il Parco Archeologico di Muro Tenente. L'aggregato urbano di Oria sorge in maniera eminente rispetto all'area sub-pianeggiata dove è previsto l'impianto in esame e, la *forma urbis* offre dei punti privilegiati di osservazione del paesaggio circostante, in particolare Piazza Cattedrale e le alture di Monte Papalucio, dai quali è possibile abbracciare con un unico sguardo il territorio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo, ivi compresi, quindi, i territori comunali di San Pancrazio Salentino, Erchie, Torre Santa Susanna, Avetrana, Manduria. Ai punti sopradetti di facile e quotidiana accessibilità si vanno ad aggiungere ulteriori punti posti in posizione privilegiata e con un'accessibilità normalmente controllata: Palazzo Episcopio, Torre Palomba/Carnaia (prospetto sud della Basilica Cattedrale) e soprattutto il giro di ronda sulle mura meridionali del Castello e le Torri del Salto e del Cavaliere. Quest'ultime con la loro considerevole altezza consentono non solo di traguardare il territorio a sud di Oria, ma anche tutto il territorio posto a nord dell'aggregato attraversato dal tratto conclusivo della Via Appia dal Golfo di Taranto sino a quello di Brindisi.

È opportuno evidenziare le possibili interferenze che la movimentazione cantieristica e l'attività di esercizio potrebbero avere con le consuete operazioni finalizzate alla coltivazione e alla produzione agricola oltre alle ulteriori ed eventuali ricadute che potrebbero condizionare le azioni volte alla conservazione e manutenzione della qualità del paesaggio agrario caratteristico degli *Ambiti*. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento alla presenza dei muretti a secco presenti in maniera diffusa, alle trasformazioni a cui sarebbero sottoposti i percorsi interpoderali che potrebbero essere oggetto di allargamento per consentire il passaggio dei mezzi durante le fasi di cantiere e di esercizio: dagli attuali 2/3 m circa ai previsti 5/6 m in fase di cantiere e 4/4,5 m in fase di esercizio.

La ricognizione effettuata ha messo in evidenza inoltre che, oltre alle interferenze di tipo visivo, le trasformazioni del paesaggio risulterebbero potenzialmente irreversibili e permanenti. A riguardo si sottolinea che queste interferenze materiali

non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1*), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate alla viticoltura e all'olivicoltura, senza tuttavia trascurare le produzioni cerealicole.

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio sopra citato concorda con le valutazioni di esito negativo della Soprintendenza territoriale sottolineando comunque che la consistenza del progetto sia tale da dover essere sottoposto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.02.2022.

CONSIDERATO che, relativamente ai beni architettonici, il Servizio III della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio sopra citato concorda con le valutazioni di esito negativo della Soprintendenza territoriale.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**, con specifico riguardo agli impianti eolici.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine *di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio**.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con*



riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

CONSIDERATO che il precitato Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a **20 Km** di distanza dagli aerogeneratori di progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR.



CONSIDERATO che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato.

PREMESSO che l'Ambito paesaggistico della **Campagna brindisina** comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di Tuturano si rinvengono piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l'estremo orientale del suo areale. (cfr. PPTR scheda d'Ambito La campagna brindisina).

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:

- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-La campagna brindisina. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12)

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che il **paesaggio rurale della Campagna Brindisina ha come primo elemento distintivo la percezione di un grande territorio aperto**: un bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge e le deboli alture del Salento. Qui traspare un'immagine che rispecchia la forte connotazione produttiva del territorio agricolo, nel quale le colture permanenti ne connotano l'immagine. L'oliveto, pur rimanendo la coltura dominante dell'ambito, non risulta così caratterizzante come in altri territori, e raramente lo si ritrova come monocoltura prevalente: sovente infatti è associato al frutteto o ai seminativi, spesso è presente in mosaici agricoli dove prevalgono le colture orticole (cfr. cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-La campagna brindisina. Sez. A3.2 – I paesaggi rurali p.30).

CONSIDERATO che il **paesaggio prevalente è quello della piana brindisina, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggianti del paesaggio agrario**, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.



CONSIDERATO che il **sistema antropico** è caratterizzato da una rete di città storiche di impianto messapico e medievale riconoscibili dai profili dei castelli federiciani e angioini, dalle cupole delle chiese, da un sistema diffuso e rado di masserie, da sporadiche tracce di antichi insediamenti (cfr. Struttura percettiva – Descrizione strutturale Scheda d’Ambito 9- Campagna Brindisina).

CONSIDERATO che i **valori visivo-percettivi** dell’ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano; le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell’ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati.

CONSIDERATO che, effettuando una ricognizione nel raggio dei 20 KM si possono individuare un insieme di beni paesaggistici e ulteriori contesti così come indicati dalla Società proponente ed elencati dalla Soprintendenza ABAP competente nel parere endoprocedimentale che si richiama integralmente.

CONSIDERATO che la figura territoriale del brindisino coincide con l’ambito di riferimento, caso unico nell’articolazione in figure degli ambiti del PPTR.

CONSIDERATO che per la **figura territoriale de La campagna irrigua della piana brindisina** il PPTR individua come **Invariante strutturale: il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi** e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l’alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*)

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla **salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue** (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*)

VALUTATO che la suddetta regola di riproducibilità non viene rispettata in quanto gli aerogeneratori si inseriscono all’interno di aree agricole localizzate tra aree boscate interrompendone la continuità.

CONSIDERATO che il PPTR per l’**Invariante strutturale** (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni*, descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - *La campagna brindisina*).

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla **salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali, nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)** (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura *La campagna brindisina*).

VALUTATO che il progetto in esame si inserisce all’interno dell’insieme del patrimonio rurale storico che possiede i caratteri tipologici edilizi tradizionali compromettendone e pregiudicandone di fatto la loro valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi) in quanto la presenza incombente degli aerogeneratori rappresentano un deterrente per l’utilizzo dell’area tali scopi, innescando e favorendo un processo disincentivante alla valorizzazione.

CONSIDERATO che interferenze materiali degli impianti eolici non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell’impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in



via generale (cfr. *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1*), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate alla viticoltura.

CONSIDERATO che le disposizioni degli articoli 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati alla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione territoriale di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA, a cui il progetto è assimilabile) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'Ambito 9, tra **gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** figurano:

- Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
- Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;
- valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali.

Direttive:

- promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;
- prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani;
- promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale (cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 9- La campagna brindisina).

VALUTATO che il progetto non risulta coerente con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né con quello di riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati né di promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco e di fatto si pone da ostacolo al recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto poiché l'inserimento dell'impianto eolico è un intervento fortemente invasivo nei confronti di tale patrimonio che ne verrebbe di fatto svalutato.

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'Ambito 9, tra **gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** figurano:

- Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;
- Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;
- Progettare la fruizione lenta dei paesaggi.

VISTA la **Normativa d'uso** in particolare **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:



Indirizzi:

valorizzare i sistemi di relazioni tra costa e interno;

Direttive:

- promuovere forme di mobilità sostenibile tra i centri costieri e i centri interni, al fine di creare un sistema integrato di fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;
- promuovere il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente (come masserie e poderi della Riforma Agraria e in genere della piana brindisina);
- valorizzare le medie e piccole città storiche dell'entroterra brindisino, e incoraggiano anche forme di ospitalità diffusa.

VALUTATO che il progetto in esame porsì in contrasto al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica, né di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né sembra coerente con la promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco della progettazione della fruizione lenta dei paesaggi bensì introduce all'interno di una trama integra dei mosaici culturali del territorio rurale che circondano le masserie degli elementi imponenti che di fatto inibiscono la valorizzazione e la promozione dell'area in chiave di ospitalità diffusa.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, tra gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale figurano inoltre:

- valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.

VISTO che, in relazione ai suddetti obiettivi di qualità, la relativa **Normativa d'uso** risulta essere:

Indirizzi:

- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.

Direttive:

- impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;
- valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché, per l'imponenza degli aerogeneratori comprometterebbe diverse visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali e andrebbe a incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'Ambito e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».

VISTO il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina».



VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 8 lett. c-quater) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilisce che «*nelle more dell'individuazione delle aree idonee [...] sono considerate aree idonee, [...] le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di **sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici***».

VALUTATO che, come rilevato nel parere della Soprintendenza ABAP come sopra riportato, l'impianto **ricade all'interno della fascia di rispetto di beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice o ai sensi dell'art. 136.**

Tra i siti noti lungo il Limitone si segnala, infatti, l'impianto termale di Malvindi/Campofreddo (vincolo archeologico diretto e indiretto 20.7.1998 istituiti ai sensi della L.1089/1939) a 2,5 km dal più vicino aerogeneratore.

Ad una distanza inferiore ai 7 km della fascia di rispetto segnalata dall'art. 20 comma 8 lett. c-quater sopra del D.lgs 199/2021 sopra citato risultano inoltre:

- la Zona "Le Torri", caratterizzata dal fenomeno delle risorgive sita nel Comune di Torre S. Susanna (decr. del 01/08/85 MBC DM 21/9/1984);
- l'insediamento di Muro Maurizio (Masseria Muro) (vincolo diretto: ARC0230, n. dec. 28/05/1991, Istituito ai sensi della L. 1089)
- la Chiesa di S.Maria di Crepacore (resti) nel Comune di Torre Santa Susanna (vincolo architettonico).

Si ritiene, inoltre, di dover in ogni caso segnalare la prossimità dell'antico tracciato della **Via Appia** e a quello denominato "**Limitone dei Greci**" che rappresentano percorsi strutturanti dei paesaggi antichi. Entrambi ricadono nel buffer dei 10 km.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente, valutato l'insieme delle criticità rilevate, ha ritenuto che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, pertanto ha espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

CONSIDERATO che, tenuto conto delle attività di trasformazione del territorio previste ai fini della realizzazione dell'impianto di progetto, alla luce del quadro conoscitivo consolidato nonché di quanto rilevato in merito ai possibili impatti diretti sul patrimonio archeologico, la soprintendenza ABAP e il Servizio II della DG ABAP ritengono che l'intervento in esame presenti il rischio di intaccare tratti di viabilità antica e eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

CONSIDERATO che l'impianto in valutazione, visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante, a causa dell'altezza di **200 m** degli aerogeneratori, si configura come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell'area, specie con riferimento ai numerosi siti dislocati lungo il "*Limitone dei Greci*" e la via Appia, e con la tutela del carattere rurale del contesto. L'analisi dell'intervisibilità evidenzia il carattere di forte visibilità territoriale dell'impianto, in particolare in relazione ai siti archeologici di *Muro Tenente*, *Muro Maurizio*, *Malvindi-Campofreddo* e presso *Masseria Monticello* per i quali si deve rilevare un impatto visivo non trascurabile, atteso che dalle rispettive aree sarebbero nettamente visibili molte torri. Gli aerogeneratori sarebbero inoltre ben visibili dalle strade a valenza paesaggistica SP 51_BR *Limitone dei Greci* e SP 74_BR.

CONSIDERATO che la ricognizione effettuata dalla Soprintendenza ABAP competente nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da



beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto.

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto anche visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico, in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza, nonché dell'introduzione di elementi con notevole sviluppo verticale estranei ad un'area prevalentemente pianeggiante.

CONSIDERATO che per quanto attiene gli **impatti cumulativi**, dall'analisi allegata allo S.I.A. e dalla consultazione degli elaborati, ma anche dalle valutazioni effettuate durante le ricognizioni *in situ*, si evince che nelle aree contermini la potenziale futura presenza di altri aerogeneratori di Parchi Eolici in fase di istruttoria tutti con altezza compresa tra i **200** e i **250** m, determinerebbero un **effetto di cumulo visivo**, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili già ampiamente descritti.

CONSIDERATA la presenza diffusa nell'area di localizzazione dell'impianto, di **numerosi ed estesi impianti fotovoltaici** che costituiscono, come già rilevato, un elemento di criticità e un ulteriore e significativo detrattore del contesto paesaggistico. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti. Un impianto eolico di grandi dimensioni come quello oggetto del presente parere, al contrario, si configurerebbe come principale detrattore in una zona non ancora interessata da trasformazioni paesaggistiche e da consumo di suolo.

CONSIDERATO che pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione di energia elettrica da FER.

CONSIDERATO che la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari.

CONSIDERATO che per quanto attiene **la tutela archeologica** la Soprintendenza competente, nel proprio parere sopra citato ha fatto presente quanto segue:

- *«considerato che non possono essere esclusi impatti negativi, dei quali in base ai dati al momento e noti e in assenza di approfondimenti di indagine non è tuttavia possibile definire l'esatta portata;*
- *considerato che il progetto in esame determina impatti sul paesaggio tali da motivare in ogni caso un parere non favorevole, come già esplicitato;*

pertanto, qualora il procedimento in oggetto, nel cui ambito questa Soprintendenza rilascia le proprie valutazioni in via endoprocedimentale, si concluda con il rilascio di un parere favorevole da parte dell'Autorità competente, dovrà essere previsto, a scopo cautelativo e per evitare danneggiamenti a stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo, il controllo archeologico continuativo in corso d'opera per tutte le operazioni di scavo e movimento terra. A tal fine, il nominativo dell'archeologo incaricato dovrà essere preventivamente comunicato a questo Ufficio, che rilascerà le prescrizioni operative di propria competenza per la l'attività di controllo archeologico».

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata**.

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo**



esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

RITENUTO necessario specificare che nel procedimento di VIA la **definizione dell'area vasta** d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "*Linee Guida*" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) **pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore** ossia, nel caso in esame **200 metri e risulta quindi pari a 10 km..**

CONSIDERATO pertanto che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nell'area conterminata agli aerogeneratori, determinata secondo le "*Linee Guida*" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle *Linee Guida*), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio delle suddette linee guida, si auspica la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

CONSIDERATE e VALUTATE tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma *web* del Ministero della transizione ecologica.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.



RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO che la ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un **censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali** che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica" (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

VALUTATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale*.

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che "*nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio e del paesaggio rurale*".

RITENUTO utile richiamare la "*filosofia*" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale*.

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso**.

CONSIDERATO pertanto che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

CONSIDERATO che, così come descritto dalla documentazione progettuale presentata dalla Società, nonché come evidenziato dalla Soprintendenza competente, **nell'area buffer di circa 10 km** è presente un rilevante numero di beni



culturali e di "ulteriori contesti" (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.); in tale ambito il progetto in esame rappresenterebbe un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate, non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici di grandi dimensioni visibili da più punti di ripresa.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, obiettivi e misure che **riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio** (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATE e VALUTATE le peculiarità del paesaggio in cui si inserisce il progetto, caratterizzato prevalentemente da terreno agricolo con presenza di uliveti, vigneti, masserie dall'alto potenziale di trasformazione, nell'ottica di uno sviluppo ecosostenibile del territorio e sostegno alle attività socio economiche compatibili con i valori della memoria storica del luogo verso i quali il nuovo progetto si pone in netto contrasto.

VISTO che dalla valutazione dell'impatto ambientale emerge che la notevole imponenza della tipologia dell'aerogeneratore non consente un compatibile inserimento nel paesaggio.

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati".

VALUTATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.

VALUTATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento all'Ambito interferito dall'impianto.

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la "**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**" mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.



A **conclusione** dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP, il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società SCS 03 S.r.l. nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE e le relative controdeduzioni, questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** per quanto di propria competenza, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società SCS 03 S.r.l. per la realizzazione di un impianto eolico denominato "San Pancrazio Wind" composto da 9 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 54 MW, ricadenti nei Comuni di San Pancrazio Salentino (BR), Mesagne (NR) e Torre Santa Susanna (BR).

Il Funzionario del Servizio V della Direzione generale ABAP
Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

Dott. Luigi LA ROCCA 

